



PTOF REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

G.B. ALEOTTI
Codice FETL00901R
Via Camilla Ravera 11
44122 Ferrara
0532.94058

DOSSO DOSSI
Codice FESD009011
Via Bersaglieri del Po 25
44121 Ferrara
0532.207416

Via De' Romei 5
44121 Ferrara
0532.241812

Sito: www.aleottidosso.gov.it
E-mail: feis009004@istruzione.it

Dirigente Scolastico Francesco Borciani
francesco.borciani@aledossi.istruzione.it

Regolamento di disciplina

SOMMARIO

ART. 1 PRINCIPI GENERALI (con riferimento all' art.1 del D.P.R. 235/2007)	2
ART. 2 MANCANZE DISCIPLINARI.	2
ART. 3 SANZIONI	2
ART. 4 ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI	3
ART. 5 PROCEDIMENTO	3
ART. 6 IMPUGNAZIONI	3
ART.7: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'	4

ART. 1 PRINCIPI GENERALI (con riferimento all' art.1 del D.P.R. 235/2007)

All'interno della comunità scolastica il vivere insieme mira al raggiungimento delle finalità illustrate dal piano dell'offerta formativa e si basa imprescindibilmente sul rispetto delle persone, sulla tutela della sicurezza e sulla salvaguardia delle strutture, in un'ottica di corresponsabilità tra docenti, alunni e famiglie che sottoscrivono all'inizio dell'anno scolastico il Patto educativo della scuola.

Le condizioni del vivere insieme fanno riferimento, per quanto riguarda i comportamenti degli allievi, ai diritti e doveri elencati dal D.P.R. 249/1988 e, per quanto riguarda le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni, al D.P.R 235/2007.

ART. 2 MANCANZE DISCIPLINARI.

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli alunni vengono individuati tenendo conto dei doveri elencati nell'art.3 del D.P.R. 249/1998 e in riferimento alle condizioni che consentono, all'interno della comunità scolastica, lo svolgimento di rapporti corretti.

Costituiscono mancanza disciplinare:

- 1.** Inosservanza dei doveri scolastici della puntualità e della frequenza
- 2.** Comportamenti che compromettono l'igiene e la pulizia dei locali
- 3.** Inosservanza delle disposizioni organizzative definite per salvaguardare strutture e attrezzature
- 4.** Inosservanza delle disposizioni di sicurezza e delle norme a tutela della salute stabilite dalla scuola
- 5.** Comportamenti che creano danno a persone o cose o che ne compromettono l'incolumità
- 6.** Turbativa al corretto svolgimento dei rapporti interpersonali

Le mancanze disciplinari vengono valutate in rapporto alla situazione personale dello studente, alla gravità delle azioni e delle loro conseguenze, alla loro eventuale reiterazione.

ART. 3 SANZIONI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di relazioni corrette; mirano al recupero dello studente attraverso attività di

natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica e per quanto possibile sono ispirate al criterio della riparazione del danno.

Consistono in:

- a.** ammonimento verbale privato o in classe
- b.** ammonimento scritto
- c.** comunicazione alla famiglia
- d.** sospensione dalle lezioni per un periodo fino a tre giorni, con obbligo di frequenza a scuola per svolgere attività utili alla comunità scolastica
- e.** allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni
- f.** allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni
- g.** non ammissione allo scrutinio finale o all'Esame di Stato

Si applicano secondo la seguente gradualità:

- sanzione **a** per occasionali mancanze di tipo 1-2 -3
- sanzione di tipo **b** per reiterate mancanze di tipo 1-2 -3 e lievi occasionali mancanze di tipo 4-5 -6
- sanzione **c** per sistematiche mancanze del tipo 1-2 -3 e reiterazione di lievi mancanze del tipo 4-5-6
- sanzione **d** per gravi mancanze di tipo 4-5 -6
- sanzione **e** per reiterate gravi mancanze di tipo 5 -6,
- sanzione **f** per gravissime mancanze di tipo 5 -6 che creino concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es . incendio, allagamento, aggressioni...) e non siano esperibili interventi per un inserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica
- sanzione **g** per gravissime e ripetute mancanze che abbiano determinato condizioni di allarme sociale e non siano esperibili interventi che consentano un inserimento responsabile all'interno della comunità scolastica.

La sanzione disciplinare deve sempre specificare in modo chiaro le motivazioni che ne hanno reso necessaria l'erogazione; nel caso di sanzioni di tipo **f** o **g** occorrerà anche esplicitare i motivi per cui non risultano esperibili gli interventi di reinserimento richiesti per garantire l'incolumità delle persone.

ART. 4 ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI

Le sanzioni di tipo **a** e **b** sono comminate dal singolo docente, quella di tipo **c** dal dirigente scolastico, **d** ed **e** dal Consiglio di classe che deve operare nella composizione allargata a tutte le sue componenti, **f** e **g** dal Consiglio d'Istituto .

ART. 5 PROCEDIMENTO

Nei casi di ammonimento privato o in classe o di ammonimento scritto, la contestazione deve essere formulata all'istante o in tempi di poco successivi alla rilevazione del comportamento scorretto, così che l'allievo abbia la possibilità di dare giustificazioni e in modo che la contestazione possa avere effetto correttivo immediato. Nel caso di ammonizione scritta il docente è tenuto a registrare anche le giustificazioni addotte dall'alunno. La comunicazione alla famiglia viene fatta attraverso lettera scritta.

Nel caso in cui sia necessario irrogare una sanzione del tipo **d** o **e** il Dirigente scolastico invierà la contestazione d'addebito in forma scritta all'alunno e, se questi è minorenni, alla famiglia.

Nel caso di sanzioni di tipo **f** o **g** la comunicazione della contestazione d'addebito viene sottoscritta dal Presidente del Consiglio d'Istituto.

La contestazione d'addebito deve contenere anche l'invito a fornire all'organo collegiale competente giustificazioni scritte e/o a presentarsi personalmente davanti all'organo collegiale. L'alunno ha anche la facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli e di farsi difendere da altra persona di sua fiducia.

Le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dell'allievo dalla comunità scolastica possono essere irrogate dall'organo competente soltanto previa accurata verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi che provino l'effettiva responsabilità disciplinare dell'alunno.

ART. 6 IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari di qualsiasi tipo è ammesso ricorso in forma scritta, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad apposito organo di garanzia costituito da un docente, un rappresentante degli allievi ed un rappresentante dei genitori designati dal Consiglio d'Istituto; detto organo è presieduto dal dirigente scolastico e si pronuncia entro dieci giorni.

La sanzione comunque potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Il Consiglio d'Istituto nella prima seduta di ogni anno provvederà a nominare i membri effettivi dell'organo di garanzia e i membri supplenti per i casi di incompatibilità.

Nel caso di sanzioni di tipo **a, b, c**, il ricorso potrà essere anche presentato, in forma scritta o solo in forma verbale, entro cinque giorni al dirigente scolastico, che, fatte le debite verifiche potrà, entro tre giorni, confermare o no la sanzione.

ART.7: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

All'atto dell'iscrizione viene richiesta la sottoscrizione dell'allegato patto educativo di corresponsabilità, insieme di principi e di regole che ciascuno, per quanto di sua competenza, si impegna a rispettare al fine di raggiungere nel modo più completo possibile l'obiettivo formativo che caratterizza l'Istituto.